



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO,
BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA E SOGGIORNI DI STUDIO
ALL'ESTERO A SCOPO FORMATIVO**

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 30-2025 del 27 marzo 2025

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
Articolo 1 - Finalità	3
TITOLO II - BORSE DI STUDIO E DI RICERCA	3
Articolo 2 - Destinatari, requisiti di accesso	3
Articolo 3 - Bando di concorso	4
Articolo 4 - Durata e rinnovo	5
Articolo 5 - Commissione esaminatrice	5
Articolo 6 - Valutazione dei titoli e colloquio	5
Articolo 7 - Graduatoria finale	6
Articolo 8 - Accettazione, sospensione, decadenza e rinuncia	7
Articolo 9 - Incompatibilità	7
Articolo 10 - Svolgimento e valutazione dell'attività	8
TITOLO III- LE BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA	8
Articolo 11 - Natura	8
Articolo 12 - Convenzioni con le Università	8
TITOLO IV - MOBILITA' BREVE PER SOGGIORNI DI STUDIO DI RICERCATORI E TECNOLOGI PRESSO STRUTTURE DI RICERCA E ALL'ESTERO	9
Articolo 13 - Ambito di applicazione, finalità e requisiti	9
Articolo 14 - Durata	9
Articolo 15 - Bando di selezione	9
Articolo 16 - Commissione e criteri di valutazione delle domande	10
Articolo 17 - Relazione scientifica finale e liquidazione delle spese di soggiorno all'estero	11
TITOLO IV- DISPOSIZIONI COMUNI	11
Articolo 18 - Proprietà intellettuale	11
Articolo 19 - Trattamento dei dati personali	11
Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazioni	12

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Finalità

Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa vigente in materia di strumenti formativi e precisamente ai sensi dell'art. 4 della legge n. 210/1998, come modificata dall'art. 19 della legge n. 240/2010 e della legge n. 398 del 1989, nonché in conformità alle Linee Guida contenute nella Carta Europea dei ricercatori.

Con il presente Regolamento sono determinati i criteri generali ed i requisiti di idoneità ai fini dell'assegnazione di borse di studio e di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e di soggiorni di studio con fondi dell'Ente destinati ad attività di ricerca o finanziati con fondi provenienti da enti/organismi esterni nazionali od internazionali. In tale ultimo caso, gli strumenti formativi devono essere esplicitamente previsti nei progetti di ricerca e/o nelle Convenzioni di ricerca che disciplinano i rapporti tra il CREA ed i soggetti finanziatori.

Il CREA con il presente Regolamento intende contrastare il fenomeno della formazione ripetuta di precariato, attraverso il ricorso agli strumenti formativi che hanno come fine solo quello di sviluppare e ampliare conoscenze precedentemente acquisite durante il ciclo di studi superiori o universitari e tradurle in competenze lavorative.

Agli effetti del presente Regolamento:

- *per borsa di studio e di ricerca* (di seguito anche *borsa*) si intende il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Le borse sono assegnate a giovani diplomati o laureati in discipline attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa;
- *per borsa di dottorato* si intende il finanziamento assegnato a un dottorando di ricerca durante il periodo di studio;
- *per soggiorno di studio all'estero* si intende il periodo di tempo trascorso dall'interessato presso una Istituzione estera al fine di acquisire conoscenze utili per l'attività di ricerca.

TITOLO II - BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

Articolo 2 - Destinatari, requisiti di accesso

La borsa di studio e di ricerca è un finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di studio, ricerca e/o tecnologiche, con la finalità di fornire uno strumento ai giovani per svolgere studi, ricerche o attività di formazione nei settori istituzionali del CREA.

Il contratto con cui viene conferita la borsa successivamente alla procedura di selezione non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dello stesso, né a trattamento previdenziale o assistenziale.

Le borse di cui al presente titolo sono riservate a cittadini italiani o stranieri, che non abbiano compiuto il trentottesimo anno di età alla data di scadenza del bando e che siano in possesso del titolo di accesso richiesto dal bando, adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa, e tutti gli eventuali altri requisiti ivi specificati.

Come requisito di accesso può essere richiesto alternativamente uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di secondo livello: Diploma di Laurea DL oppure la Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM);
- diploma accademico di primo livello: Laurea triennale;
- diploma di scuola secondaria superiore di II grado.

Per i cittadini stranieri il titolo di studio richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall'autorità competente, tramite la procedura del giudizio di riconoscimento finalizzato.

Possono partecipare alla selezione coloro i quali non abbiano stipulato precedentemente con il CREA contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e altri contratti di

lavoro autonomo, interinali, assegni di ricerca/contratti di ricerca, altre borse di studio per un periodo di tempo che, sommato alla durata della borsa messa a bando, non superi i 36 mesi.

Articolo 3 - Bando di concorso

Le borse di studio e di ricerca vengono conferite a seguito di un procedimento selettivo svolto da parte di un'apposita Commissione, secondo le modalità fissate in un apposito bando di selezione pubblica per titoli ed esame colloquio e della prova obbligatoria per l'accertamento della conoscenza dell'informatica di base e della lingua inglese e di una eventuale prova di una seconda lingua a scelta del candidato tra le lingue ammesse in ambito UE (francese, tedesco e spagnolo).

Il bando di selezione è emanato con provvedimento del Direttore del Centro titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Il bando deve indicare necessariamente il requisito minimo di accesso alla selezione tra quelli indicati all'art. 2. Pertanto, si dovranno indire bandi differenziati a seconda del titolo di studio di accesso richiesto.

Il bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite dal CREA.

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Il bando può altresì prevedere, in presenza di adeguata copertura finanziaria, un periodo di parziale svolgimento dell'attività presso un'Istituzione di ricerca straniera.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni.

Il bando deve specificare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione. Possono essere previste modalità telematiche di invio e ricezione delle domande. Tali modalità saranno previste obbligatoriamente in caso di sopravvenute disposizioni normative che le rendano obbligatorie anche per questa tipologia di procedure. In ogni caso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, ovvero, nel caso di cittadini stranieri, di un mezzo equivalente o, in mancanza, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

È prevista la figura di un responsabile scientifico (*Tutor*) per ogni borsa.

Il bando dovrà, in ogni caso, contenere informazioni dettagliate circa:

- numero delle borse messe a concorso;
- i requisiti di ammissione alla selezione;
- le prove da svolgere;
- i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
- il tema, l'oggetto e la finalità della ricerca, il progetto di cui trattasi, il settore o i settori scientifici di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca;
- la durata della borsa e l'eventuale possibilità di rinnovo di cui all'art. 4;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione (*curriculum vitae* e le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii);
- il Tutor, sotto la cui supervisione il borsista sarà chiamato a svolgere l'attività di studio e di ricerca;
- l'indicazione dell'importo della borsa;
- dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sulle modalità di pagamento e sui diritti e i doveri relativi alla posizione.

L'importo annuale delle borse di studio, ove non espressamente previsto dal soggetto finanziatore, è stabilito dal bando.

L'onere per la copertura assicurativa relativa ai rischi di infortuni e responsabilità civile è a carico dell'Ente.

Il bando e il successivo conferimento della borsa avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza. Pertanto, al bando deve essere data adeguata diffusione mediante la pubblicazione sul sito web del CREA e con ogni altro mezzo prescritto dalla legge e dai soggetti finanziatori.

La borsa è conferita con provvedimento del Direttore del Centro.

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo posseduto e indicato dal candidato in sede di domanda.

Articolo 4 - Durata e rinnovo

La borsa deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di studio e/o ricerca connesse all'attività oggetto della stessa. La durata non può essere superiore alla data di scadenza del progetto di ricerca ovvero del programma di finanziamento nel cui ambito è prevista.

Le borse possono prevedere una durata di un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi. Per le borse aventi durata inferiore ai 24 mesi, si può disporre, con apposito provvedimento, una proroga, fermo restando il limite di 24 mesi di durata complessiva

È possibile rinnovare la borsa, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

Per ogni selezione, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, viene nominata una commissione esaminatrice, con provvedimento del Direttore del Centro di ricerca che ha emanato il bando di selezione.

La commissione esaminatrice è composta, di norma, da tre membri esperti nel settore di ricerca in argomento, ovvero da un Presidente e da due componenti, garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati dei supplenti, che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. In caso di nomina di membri esterni, questi devono essere scelti tra gli esperti iscritti all'albo pubblicato sul sito del CREA.

Il Tutor è preferibilmente nominato componente della commissione.

Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di accertare la conoscenza della lingua inglese, dell'informatica di base e, ove previsto, della eventuale seconda lingua straniera indicata dal candidato.

Con specifico riferimento alle caratteristiche della borsa da conferire e in linea con quanto previsto nel relativo bando, la commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati.

La valutazione dei titoli avviene dopo l'esame colloquio.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 6 - Valutazione dei titoli e colloquio

La selezione avviene per titoli e colloquio. Il bando può prevedere una eventuale prova in una seconda lingua a scelta del candidato tra le lingue ammesse in ambito UE (francese, tedesco e spagnolo), indicata dal candidato. Per i cittadini stranieri deve essere accertata la conoscenza della lingua italiana.

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:

- **20 punti** per il colloquio. Il colloquio verte su argomenti generali riferibili al tema della borsa, sulle esperienze maturate, sulle pubblicazioni o documenti eventualmente presentati e su eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal relativo bando. Il colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti **12**.

Nel corso del colloquio, inoltre, viene accertata la conoscenza della lingua inglese, dell'informatica di base e la conoscenza dell'eventuale seconda lingua straniera e l'eventuale conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri. Tali accertamenti costituiscono valutazione di idoneità e non contribuiscono alla votazione del colloquio.

- **10 punti** per i titoli, così suddivisi:

a) voto di laurea ovvero voto di diploma (nel caso di borse con requisito di accesso del diploma)	<u>max 3 punti</u>
b) pubblicazioni max 3 pubblicazioni individuate dal candidato	<u>max 3 punti</u>
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o tecnologico, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - corsi di formazione o di specializzazione post-laurea o post-diploma (nel caso di borse con requisito di accesso del diploma) in relazione alla durata; - borse di studio in relazione alla durata; - titoli di studio superiori a quello richiesto per l'accesso (es. laurea, dottorato); - assegni di ricerca, incarichi di ricerca o professionale di durata almeno semestrale; - attività seminariale e relazioni orali su studi e/o ricerche. 	<u>max 4 punti</u>

Eventuali sub-criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla commissione nel corso della prima riunione.

La data e il luogo di svolgimento del colloquio sono comunicati tramite PEC o altro strumento idoneo. Detta comunicazione avrà effetti di notifica anche ai fini delle esclusioni per mancanza di possesso dei requisiti.

I risultati del colloquio dovranno essere resi noti prima della valutazione dei titoli, mediante comunicazione con PEC o altro mezzo idoneo, ai candidati.

Articolo 7 - Graduatoria finale

Valutati i titoli, la commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo, dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio del colloquio.

A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato con il punteggio-colloquio più alto;
- il candidato con voto del titolo di studio (requisito di accesso) più elevato;
- il candidato che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del DPR n. 487 del 1994 e s.m.i.;
- in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Il Direttore del Centro verifica la regolarità del procedimento approva gli atti trasmessi dalla commissione e nomina il/i vincitore/i.

Risultano vincitori i/le candidati/le che sono compresi entro il numero di borse messe a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata. La graduatoria viene comunicata tramite PEC ai vincitori.

Della graduatoria finale, con l'indicazione dei soli nominativi dei vincitori e con oscuramento dei nominativi degli idonei, si deve dare adeguata pubblicità sul sito del CREA e con ogni altro mezzo obbligatorio o ritenuto idoneo. Dei nominativi degli idonei sarà data adeguata pubblicità unicamente in

caso di scorrimento. Le graduatorie sono utilizzabili entro la durata prevista per la borsa messa a bando. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente per l'attribuzione di borse di studio che abbiano ad oggetto la stessa tipologia e la stessa tematica di ricerca della borsa.

In caso di rinuncia in corso della borsa, la graduatoria finale può essere utilizzata per il conferimento della medesima al candidato utilmente collocato in graduatoria successivamente al vincitore, purché il periodo residuo della borsa non sia inferiore a sei mesi.

Articolo 8 - Accettazione, sospensione, decadenza e rinuncia

Il candidato nominato vincitore deve trasmettere, entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina, una dichiarazione di accettazione della borsa e quanto altro ritenuto necessario anche ai fini dell'inquadramento fiscale del borsista, pena decadenza del diritto.

L'erogazione della borsa è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria maternità o paternità, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del D. Lgs. 151/2001), oppure nei casi di indisponibilità dovuta a gravi motivi di salute per un periodo consecutivo superiore a due mesi per anno, rapportato alla durata della borsa.

Tali fattispecie non comportano la perdita del diritto a completare l'attività di studio-ricerca e, in tali casi, la durata del rapporto si proroga per un periodo pari a quello della sospensione. L'attività verrà comunque considerata conclusa e la borsa considerata decaduta allo scadere del termine previsto ovvero ove lo strumento formativo sia correlato alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore del Centro interessato, su richiesta motivata del Tutor.

Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente alla borsa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore del Centro e al Tutor della ricerca. Il borsista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso e in assenza di un grave motivo, il Centro ha il diritto di trattenere al fruitore della borsa un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 9 - Incompatibilità

Fermo restando i limiti di accesso di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la borsa non è compatibile con:

- a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- b) assegni di ricerca e/o contratti di ricerca;
- c) l'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione è incompatibile con la fruizione di borse di studio qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni;
- d) rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità, in caso si tratti di pubblico dipendente, che il borsista venga collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni;
- e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, che possa costituire conflitto d'interesse con le finalità istituzionali e/o recare pregiudizio al CREA in relazione alle attività svolte;
- f) grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il Tutor della borsa, con il Direttore o con un dipendente afferente al Centro che bandisce la borsa.

Le collaborazioni occasionali non costituiscono motivo di incompatibilità.

L'assegnatario della borsa deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali nuove situazioni che si dovessero determinare.

La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Articolo 10 - Svolgimento e valutazione dell'attività

Il borsista svolge l'attività stabilita nel bando in condizione di autonomia in accordo con il Tutor, senza orario predeterminato.

Il borsista ha l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa, secondo le direttive impartite dal Tutor.

Il borsista deve presentare annualmente o al termine della borsa in caso abbia una durata inferiore a 12 mesi, una relazione al Tutor, il quale, è tenuto a trasmetterla a sua volta al Direttore di Centro, unitamente a un proprio giudizio sull'attività svolta.

In caso di giudizio negativo sull'attività svolta, il Tutor invia una motivata relazione al Direttore del Centro di riferimento; quest'ultimo procederà agli atti di competenza per la decadenza della borsa.

TITOLO III- LE BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 11 - Natura

Il dottorato di ricerca è un corso universitario post-laurea, che offre una formazione specialistica finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di elevato livello; rappresenta il più alto grado di istruzione dell'ordinamento accademico italiano, che ha lo scopo di fornire competenze e conoscenze di tipo scientifico relative all'ambito della ricerca. Il dottorato di ricerca ha una durata non inferiore a 36 mesi.

In alcuni casi gli enti di ricerca partecipano e finanziano i corsi di dottorato di ricerca attraverso le borse di dottorato o la partecipazione alle borse di dottorato, in particolare quando i corsi di dottorato vengono istituiti da Consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici; in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico avviene comunque da parte delle istituzioni universitarie.

Il CREA, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4 della legge 210/1998 così come modificata dall'art. 19 della legge 240/2010 può:

- a) costituire o partecipare a Consorzi con università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione per l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
- b) stipulare convenzioni con l'Università per attivare "borse di dottorato" e "borse di studio per attività di ricerca post-dottorato" che devono svolgersi in tutto o in parte presso i propri Centri di ricerca.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente, su proposta del Direttore del Centro di ricerca.

La convenzione può prevedere che il CREA si faccia carico del finanziamento della borsa di dottorato e in tal caso dovranno essere disciplinate le modalità di fruizione della borsa di dottorato.

Nell'ipotesi in cui il CREA stipuli convenzioni con l'Università, il finanziamento della borsa di dottorato può essere posto a carico di soggetti finanziatori esterni o in tutto o in parte a carico del CREA. Le convenzioni dovranno disciplinare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e le condizioni di utilizzo delle strutture e attrezzature del CREA.

Articolo 12 - Convenzioni con le Università

Le Università, consorziate o convenzionate con il CREA, emanano uno specifico bando per l'attivazione delle borse di dottorato nell'ambito delle Scuole e dei Corsi di Dottorato oggetto d'interesse dell'Ente,

curandone la selezione pubblica per esami tenendo conto dei criteri contenuti nella convenzione stipulata con il CREA.

Nell'ipotesi di corsi di dottorato finanziati dal CREA, l'Ente propone propri esperti per il Collegio dei Docenti, così come previsto dalla normativa vigente. Le Convenzioni potranno altresì prevedere il coinvolgimento dei ricercatori del CREA quali docenti degli stessi corsi di dottorato, nonché la permanenza dei dottorandi presso le sedi del CREA per un periodo in proporzione non inferiore alla quota di finanziamento erogata dal CREA, al netto dei periodi previsti per la partecipazione a corsi o soggiorni all'estero concordati tra le parti.

La copertura assicurativa, per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, è assicurata dall'Università.

TITOLO IV - MOBILITA' BREVE PER SOGGIORNI DI STUDIO DI RICERCATORI E TECNOLOGI PRESSO STRUTTURE DI RICERCA E ALL'ESTERO

Articolo 13 - Ambito di applicazione, finalità e requisiti

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la formazione del personale e appositamente stanziare dal Consiglio di Amministrazione, il CREA può attivare soggiorni di studio presso qualificate strutture estere, finalizzate all'aggiornamento scientifico e metodologico dei propri ricercatori e tecnologi in settori di ricerca e tecnologici di interesse per l'Ente e con l'obiettivo anche di rafforzare la rete di relazioni tra il personale CREA e le Università e i Centri di ricerca europei e internazionali.

Le istituzioni straniere che possono essere coinvolte sono le Università e/o Istituzioni scientifiche e di ricerca, pubbliche o private, di riconosciuto prestigio scientifico.

Per tale mobilità non si richiede come presupposto che sia vigente un accordo interistituzionale con il CREA; tuttavia, è possibile usufruire di un soggiorno all'estero presso istituzioni europee ed extra europee con cui sono vigenti accordi bilaterali, per il quale è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

Gli istituti o le organizzazioni ospitanti devono essere individuati e contattati dal candidato.

L'ente ospitante, qualora sia disponibile ad ospitare una unità di personale in mobilità per formazione, è tenuto ad impegnarsi a garantire un percorso formativo coerente con il percorso professionale del candidato.

I soggiorni di studio all'estero sono riservati al personale del CREA con profilo professionale di ricercatore e tecnologo, livello III-I in servizio a tempo indeterminato e determinato (se il contratto a termine prevede la possibilità di effettuare missioni all'estero nel periodo coperto dal contratto stesso e la mobilità avvenga nel periodo in cui il contratto è in essere), che vi accedono secondo le modalità disciplinate dai bandi di selezione e sulla base del Programma di attività scientifica da svolgere presso l'istituzione estera ospitante presentato.

Articolo 14 - Durata

I periodi di soggiorni all'estero possono avere una durata massima di 180 giorni, escluso il viaggio.

Articolo 15 - Bando di selezione

La mobilità all'estero viene concessa a seguito di un procedimento selettivo svolto da parte di un'apposita commissione.

Il bando di selezione è emanato con provvedimento del Direttore Generale.

Tutti i requisiti per l'ammissione alla presentazione delle candidature devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni.

Il bando deve specificare le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione.

Possono essere previste modalità telematiche di invio e ricezione delle domande. Tali modalità saranno previste obbligatoriamente in caso di sopravvenute disposizioni normative che le rendano obbligatorie anche per questa tipologia di procedure. In ogni caso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Il bando deve contenere i seguenti elementi minimi:

- i requisiti di accesso;
- la durata minima e massima del soggiorno;
- i criteri di valutazione e l'elenco delle eventuali istituzioni estere aventi carattere premiale;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

Alla domanda deve sempre essere allegato:

- il programma di attività da svolgere durante il soggiorno all'estero contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto dell'attività di formazione e i risultati attesi in termini di miglioramento dei servizi di competenza svolti presso il CREA, le ragioni sottese alla scelta dell'istituto ospitante;
- l'indicazione dei costi previsti, che tenga conto dei costi ammessi per il viaggio e per il soggiorno dal Regolamento CREA vigente in materia di missioni e relativi allegati;
- la dichiarazione da parte dell'istituzione straniera ospitante che manifesti l'interesse al programma di attività di formazione e ricerca proposto e attesti la disponibilità della struttura stessa ad accogliere il fruitore nel periodo indicato e a fornire allo stesso i mezzi tecnici ed operativi necessari per svolgere l'attività;
- il nulla osta del Direttore del Centro di ricerca o del Dirigente dell'Amministrazione centrale;
- scheda *curriculum* contenente: breve descrizione delle attività lavorative svolte nell'ultimo biennio, elenco dei corsi di formazione, delle pubblicazioni e di altri titoli attinenti all'attività oggetto del programma e relativi ai due anni precedenti alla pubblicazione del bando.

Articolo 16 - Commissione e criteri di valutazione delle domande

Per ogni bando viene nominata una commissione esaminatrice, con provvedimento del Direttore Generale.

La commissione esaminatrice è composta, di norma, da tre membri esperti nel settore di ricerca in argomento, ovvero da un Presidente e da due componenti, garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati dei supplenti, che intervengono in caso di impedimento degli effettivi.

La commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri specifici ai quali attenersi per la valutazione dei candidati.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La commissione valuta preliminarmente la rispondenza dei costi previsti alle somme rimborsabili a seconda della distanza e della diaria giornaliera.

I programmi per mobilità breve all'estero presentati saranno valutati in trentesimi secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza:

- attinenza del programma presentato alla missione scientifica del Centro/Ufficio di appartenenza del dipendente e in particolare con le attività effettivamente svolte dal dipendente;
- rilevanza scientifica dei risultati attesi e grado di innovazione del programma proposto del programma presentato;

- valutazione complessiva della scheda *curriculum*;
- possesso e livello certificazione relativa alla conoscenza della lingua del Paese ospitante;
- soggiorni all'estero presso le Istituzioni europee ed extra europee con cui sono vigenti accordi bilaterali.

I bandi potranno prevedere ulteriori criteri di valutazione, se ritenuto necessario.

A parità di merito sarà data preferenza al candidato che non abbia usufruito di programmi per mobilità breve all'estero negli ultimi cinque anni.

In caso di ulteriore parità sarà data preferenza al candidato più giovane.

Le candidature saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine della graduatoria di merito e fino a concorrenza dei fondi stanziati (a tal fine, si prenderà a riferimento l'importo dei "Costi previsti" indicati da ciascun candidato, già preventivamente valutato sulla base del Regolamento CREA per le missioni).

L'aver già fruito di un soggiorno all'estero di cui al presente Regolamento non costituisce premialità nella valutazione dei titoli.

La commissione formula la graduatoria con l'indicazione dei dati e del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, approvata con provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sul sito del CREA con indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e dei dati anagrafici unicamente dei vincitori. A tutti i candidati viene altresì data notifica mediante PEC di tutta la graduatoria.

Articolo 17 - Relazione scientifica finale e liquidazione delle spese di soggiorno all'estero

Durante la permanenza all'estero per lo svolgimento del soggiorno, al fruitore spetterà il trattamento economico definito nel bando.

Al termine del soggiorno di studio all'estero, il fruitore è tenuto a presentare una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti. Tale relazione sarà sottoposta alla valutazione della Commissione di selezione.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 - Proprietà intellettuale

I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento, si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature del Centro di ricerca assegnato ed usufruiscono dei servizi del personale del CREA nel rispetto dei regolamenti dell'Ente.

Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali essi possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva del CREA. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuti inventori, il CREA è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è il CREA.

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del Dlgs. n.196/2003, come modificato dal Dlgs. n. n. 101/2018.

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo

svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il trattamento avviene anche attraverso l'utilizzo dei software in uso per la gestione delle prove selettive, indicati nel bando, per il tempo necessario all'espletamento della procedura selettiva e di tutti gli adempimenti ad essa collegati.

Tutti i dati personali raccolti nel software ai fini della partecipazione al relativo processo del reclutamento, al momento dell'invio (mediante specifico contrassegno da parte dell'interessato), assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art.6, paragrafo 1, lett. c) ed e), nell'art.9, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento e negli artt.2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. n.196/2003.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

I dati forniti sono raccolti presso il CREA e presso gli uffici ove si svolgeranno le procedure concorsuali per le finalità di gestione della presente procedura e vengono trattati dalle persone autorizzate e preposte alla procedura di concorso.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste al CREA, con sede in Roma, CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede in Via della Navicella n. 2/4 00184 Roma.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo:

responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 30-2025 assunta nella seduta del 27 marzo 2025 entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del CREA.

A far data dall'entrata in vigore del presente, è abrogato il Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, approvato con delibera CdA n. 80-2018 e modificato con delibera CdA n. 71-2021.